

## **Aggiornamento Lavoro Ridotto – 25.03.2020 ore 18:00**

### **Preannuncio**

---

Nuovo modulo on-line che integra gli alleggerimenti decisi dall'autorità.

link: <https://www.pform2.ti.ch/form/wizard/instance-resource-id/42/instance-id/-1/form-id/30>

Il modulo viene trasmesso per via telematica ma dovrà poi essere stampato, firmato e spedito in originale per posta.

### **Per tutta l'azienda o per un settore d'esercizio specifico?**

---

Una perdita di lavoro viene indennizzata unicamente se supera il 10% delle ore complessive dell'azienda o del settore d'esercizio oggetto della domanda. Nel caso non ci fossero dubbi in proposito suggeriamo alle aziende che ricorreranno al lavoro ridotto in modo massiccio di presentare una domanda per l'intera azienda.

### **Lavoratori colpiti dall'orario ridotto**

---

Vanno indicati tutti i collaboratori, in quanto dal 17 marzo 2020 l'ILR potrà essere erogata anche a:

- dipendenti con un contratto a tempo determinato
- persone che sono al servizio di un'agenzia di lavoro interinale
- persone con un contratto di apprendistato
- persone che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro (possono beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto e far valere un importo forfetario di 3320 franchi a titolo di ILR per un posto a tempo pieno)
- persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato (possono beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto e far valere un importo forfetario di 3320 franchi a titolo di ILR per un posto a tempo pieno)

### **Durata della decisione**

---

La durata di autorizzazione del lavoro ridotto è prolungata da 3 a 6 mesi. Ciò permette di diminuire il numero di domande e di accelerare la procedura di autorizzazione.

### **Cambiamento della percentuale o del numero di lavoratori in orario ridotto**

---

Dal 24 marzo 2020 le aziende che hanno già presentato un preannuncio di lavoro ridotto non devono più compilare un nuovo modulo "Preannuncio di orario ridotto" ma devono annunciare direttamente alla cassa di disoccupazione le nuove persone aventi diritto alle indennità al momento della trasmissione dei conteggi per il periodo.

Maggiori informazioni sono da chiedere alle casse di disoccupazione.

## **Cassa disoccupazione**

---

L'azienda può scegliere autonomamente fra le casse disoccupazione presenti sul territorio. In Ticino la Cassa cantonale, l'OCST, Syndicom-VPOD e UNIA.

## **Vacanze aziendali**

---

Indicare il periodo di una eventuale chiusura aziendale generalizzata, anche se non si trova nel periodo del preannuncio di orario ridotto.

## **Motivi che hanno indotto ad introdurre il lavoro ridotto**

---

Anche laddove non vi sia al momento un ordine diretto di chiusura dell'attività il preannuncio per il lavoro ridotto potrà invocare "perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità", ai sensi degli articoli 32 cpv 3 LADI e 51 OADI (vedi articoli per esteso in fondo al testo).

## **Differimento di ordinazioni**

---

Il differimento di ordinazioni è un ulteriore elemento che rende manifesto il bisogno dell'azienda ad accedere all'orario ridotto. Il differimento di ordinazioni non rappresenta però una condizione indispensabile per l'accettazione della richiesta.

## **Periodo di attesa**

---

Nessun periodo di attesa, il versamento dell'indennità comincia dal primo giorno dal termine del periodo di preannuncio, che a causa del Coronavirus è stato abolito (la domanda ha effetto dal momento in cui è stata spedita on-line).

## **Comunicazione ai collaboratori**

---

Con la firma del modulo di preannuncio l'azienda attesta di aver informato tutti i collaboratori dell'introduzione dell'orario ridotto e di aver verificato il loro consenso. Sugeriamo di predisporre una comunicazione a tutti i collaboratori invitandoli a manifestare individualmente e per iscritto un eventuale loro dissenso.

## **Sistema di controllo delle ore**

---

Nel caso le nuove forme di lavoro non permettessero ai collaboratori di registrare le loro ore di lavoro secondo le modalità abituali, suggeriamo di tenere traccia delle ore lavorate in modo da poterle documentare, se necessario, all'autorità in caso di richiesta di documenti.

## **Saldo ore e vacanze riportate**

---

Vista l'emergenza Coronavirus l'indennità corre immediatamente senza deduzione delle ore in esubero e delle vacanze arretrate non godute.

## **Calcolo del salario**

---

Il pagamento del salario al collaboratore avviene secondo questi principi:

- pagamento del 100% del salario per le ore lavorate dai collaboratori
- 80% del salario per le ore perse del periodo
- un collaboratore al 100% in orario ridotto quindi riceverà l'80% del salario
- un collaboratore in orario ridotto al 50%, riceverà il 90% salario (50% + 80% dell'altra metà)
- l'azienda può decidere di pagare comunque il 100% dello stipendio prendendosi a carico la differenza

Maggiori informazioni sono da chiedere alle casse di disoccupazione.

## **Link utili**

---

- <https://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/>
- [https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SDL/servizi/lavoro\\_ridotto\\_FAQ.pdf](https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SDL/servizi/lavoro_ridotto_FAQ.pdf)
- [https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SDL/servizi/DIS\\_casse-disoccupazione-TI.pdf](https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SDL/servizi/DIS_casse-disoccupazione-TI.pdf)
- <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78515.html>